

Diocesi di Albenga - Imperia

Parrocchia di

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Guglielmo Borghetti
Vescovo di Albenga - Imperia

Oggetto: Consiglio Parrocchiale Affari Economici - comunicazione dei nominativi proposti per la nomina (cfr. Regolamento diocesano dei C.P.A.E. dell'8 settembre 1995).

Il sottoscritto Parroco/Amministratore propone, quali membri del Consiglio per gli Affari Economici di questa Parrocchia, le persone seguenti (*n.ro 3, oppure 5, oppure 7*):

1. Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Professione:
2. Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Professione:
3. Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Professione:
4. Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Professione:
5. Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Professione:
6. Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Professione:
7. Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Professione:

Tenuto conto degli artt. 3 e 4 del Regolamento diocesano dei C.P.A.E. attesta che sono inseriti nella vita ecclesiale e assicura la loro integrità morale e competenza in materia economica; altresì dichiara che non hanno rapporti d'affari importanti con la Parrocchia, né sono consanguinei o affini entro il IV grado con il sottoscritto e/o i Vicari Parrocchiali.

Luogo e data:

Il Parroco/L'Amministratore

L.S.



Mario Oliveri

**PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI ALBENGA - IMPERIA**

Nell'intento di assicurare un ordinato e proficuo funzionamento dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici;
volendo dare esatto compimento alle norme del Codice di Diritto Canonico inerenti a tale materia;
completando e riordinando il Regolamento già promulgato in data 30 Dicembre 1985,

**PER LE PRESENTI LETTERE
DI NOSTRA AUTORITÀ ORDINARIA APPROVIAMO E PROMULGHIAMO
LO "STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI
ECONOMICI"**

Disponendo

- che ne sia data pubblicazione sulla Rivista Diocesana;
- che sia consegnato a tutti i Parroci della Diocesi.

Esortiamo i Reverendi Parroci a farsi premura di attuare con cura quanto disposto, affinché anche nell'Amministrazione dei beni temporali la Chiesa possa dare testimonianza di piena fedeltà al Vangelo e al servizio di un solo Maestro e solo Signore.

A quanti già operano in questo ambito rinnoviamo il Nostro affetto e la Nostra vicinanza, inviando di cuore la Nostra pastorale Benedizione.

*Dal Vescovado di Albenga,
l'8 Settembre 1995, Festa della Natività di Maria Vergine,*

IL VESCOVO
✠Mario Oliveri

Il V. Cancelliere Vescovile
Can. Giorgio Brancaleoni

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

ART. 1 - NATURA

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia di..... (C.P.A.E) è l'organo consultivo del Parroco per la gestione amministrativa della Parrocchia, costituito a norma dei canoni 537 e 1280 del Codice di Diritto Canonico.

ART. 2 - FINI

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre ogni anno secondo le indicazioni date dal Consiglio Diocesano Affari Economici, il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all' Ufficio Economato Diocesano entro il 31 MARZO di ogni anno;
- c) sottoscrivere il rendiconto amministrativo da trasmettere alla Curia Vescovile entro il 31 MARZO di ogni anno;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione (cfr. art. 4); detto parere motivato deve essere allegato alla domanda di autorizzazione da proporre all' Ordinario Diocesano;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (Can. 1284 § 2 N. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
- f) f) studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle necessità della Parrocchia e della Chiesa.

ART. 3 — COMPOSIZIONE

Il C.P.A.E è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari Parrocchiali e da almeno tre Fedeli, designati dal Parroco e confermati dall' Ordinario Diocesano. I Consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale e capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale. Possono essere scelti tra gli stessi componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale. I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato, una volta soltanto, secondo le norme contenute nel presente Art. 3. Durante il loro mandato possono essere revocati per gravi motivi, da sottoporre al giudizio dell' Ordinario Diocesano. I Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente.

ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco e dei Vicari Parrocchiali fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere importanti rapporti economici con la Parrocchia (cfr. Can 492 de C.J.C.)

ART. 5 - PRESIDENTE DEL C.P.A.E.

Spetta al Presidente:

la convocazione del C.P.A.E.;

la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;

la presidenza delle riunioni;

la designazione del Segretario del Consiglio.

ART. 6 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva e non deliberativa. In esso, tuttavia, si esprime la collaborazione responsabile dei Fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità ai Canoni 212 § 3 e 228. Il Parroco ha pertanto il potere di avvalersene come di valido aiuto per l'amministrazione della Parrocchia; ne ricercherà e valuterà attentamente il parere, ferma restando, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del Can. 532.

ART. 7 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al semestre, nonché ogni volta sia necessario o il Parroco lo ritenga opportuno. Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

ART. 8 - VACANZA DI SEGGI NEL CONSIGLIO

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede a scegliere, entro quindici giorni, i sostituti, con la procedura di cui all'Art. 3. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

ART. 9 – ESERCIZIO

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente portato a conoscenza dei membri del C.P.A.E. e corredato eventualmente dai loro pareri, sarà sottoposto dal Parroco all'Ordinario per la verifica e l'approvazione, tramite l'Economo Diocesano.

ART. 10 - INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Il Parroco informa il Consiglio Pastorale Parrocchiale sul bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della Comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio. Indicherà inoltre le opportune iniziative per ottenere gli introiti necessari per la realizzazione delle attività pastorali, per lavori straordinari, per il sostentamento del Clero parrocchiale.

ART. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro a pagine numerate, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso. Saranno approvati nella seduta successiva e conservati nell'Archivio Parrocchiale. A norma dei Cann. nn. 555 § 4 e 1267 del C.J.C. e sono soggetti a visita canonica. Perché un parere possa qualificarsi come espressione del C.P.A.E. deve avere il suffragio della maggioranza dei componenti (non solamente dei partecipanti alla riunione).

ART. 12 - C.P.A.E. DI PARROCCHIE AFFIDATE A ORDINI RELIGIOSI

I Consigli Parrocchiali Affari Economici delle Parrocchie affidate ai religiosi, oltre che dalle presenti norme, saranno regolati anche da quelle contenute nella Convenzione tra i Superiori Provinciali e l'Ordinario Diocesano, prevista dal Can. 520, comma 2°.

ART. 13 - OGNI ENTE ECCLESIASTICO DIVERSO DALLE PARROCCHIE e

dipendente dall'Autorità Diocesana, è tenuto ad osservare mento con i seguenti adattamenti:

- a) il Consiglio assume la denominazione: "Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente.... (cfr. Art. 1°);
- b) Presidente ne sarà il legittimo Superiore (cfr. Art. 3);
- c) i Membri saranno scelti secondo gli statuti propri o le tavole di fondazione che abbiano avuto l'approvazione del Vescovo Diocesano;
- d) il bilancio consuntivo annuale sarà portato a conoscenza degli aventi diritto (cfr. Art. 10).

ART. 14 - RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del Diritto Canonico.